

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE CARLO RAMELLA

INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
<b>ICHINO</b> ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge (2706);	
<b>ZANONE</b> : Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2854) . . . . .	59
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	59, 61, 62, 65, 66, 67, 68
<b>ICHINO</b> . . . . .	60, 65, 67, 68
<b>FELISETTI</b> . . . . .	60, 66
<b>FERRARI MARTE</b> . . . . .	60, 65, 66
<b>MAROLI</b> . . . . .	60, 61, 64, 65
<b>PICCINELLI</b> , <i>Relatore per la XIII Commissione</i> . . . . .	61, 65
<b>RICCI</b> , <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . .	61 64, 66
 <b>Votazione segreta:</b>	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	68

La seduta comincia alle 9,30.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Ichino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge (2706); Zanone: Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense (2854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

Ichino ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma della previdenza forense e modifica degli articoli 26 e 29 della stessa legge » e di iniziativa del deputato Zanone: « Modifica dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense ».

PIETRO ICHINO. Desidero far notare che iniziamo questa nostra seduta con mezz'ora di ritardo, rischiando così di non poter concludere l'iter dei provvedimenti in discussione a causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, perché ancora una volta siamo stati costretti ad attendere il rappresentante del Governo.

Poiché questo si ripete troppo spesso ed ogni volta vengono accampate giustificazioni del tutto inconsistenti, vorrei che risultasse a verbale la nostra protesta per questo comportamento del Governo che, oltre a significare una mancanza di rispetto degli organi del Parlamento, intralcia gravemente l'attività legislativa e compromette la funzionalità della Camera.

MARTE FERRARI. Il fatto che non si sia potuto iniziare questa seduta all'orario stabilito, cioè alle 9, credo ci costringerà a comprimere il dibattito visto che oltre all'inizio della seduta in aula era stata fissata anche una riunione della Commissione XIII in sede referente su alcuni decreti.

Il provvedimento all'ordine del giorno è considerato dal gruppo socialista molto importante ed urgente; per questa ragione, vista anche la complessità degli emendamenti presentati dai relatori e dai gruppi politici — tra i quali il nostro — non penso sia possibile comprimere la discussione in pochi minuti. Pertanto, ove non vi fosse la possibilità di prolungare i nostri lavori oltre l'ora d'inizio della seduta d'aula, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato alla prossima seduta.

LUIGI DINO FELISETTI. Concordo con le osservazioni, svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, circa la difficoltà di pro-

secuzione dei nostri lavori nella seduta odierna.

Al fine di arrivare ad una conclusione utile di quest'ultima, propongo, preso atto degli emendamenti presentati dal relatore per la IV Commissione, onorevole Ricci, d'intesa con il relatore per la XIII Commissione, onorevole Piccinelli, di trasmetterli alla I Commissione affari costituzionali per acquisirne il necessario parere. Così facendo, nel corso della prossima seduta potremmo procedere alla trattazione globale dei provvedimenti in discussione.

FIRENZO MAROLI. Desidero fare una osservazione di carattere generale: ho sottoscritto una delle proposte di legge all'ordine del giorno perché si limitava a dare un'interpretazione autentica di alcuni articoli della legge sulla previdenza forense. Era ben lungi da me, però, la volontà di modificare alcune situazioni riguardanti la Cassa in quanto ritengo che le leggi ad essa e ad altre relative necessitino urgentemente di una riforma di carattere globale.

Se oggi intendiamo operare in questa direzione, chiedo che vengano messe all'ordine del giorno delle Commissioni riunite i provvedimenti riguardanti le Casse degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. Non penso si possa fare altrimenti perché non sarebbe spiegabile la ragione per la quale una certa categoria goda di un particolare trattamento, mentre alle altre ne viene riservato uno diverso.

Desidero ricordare che l'iniziale proposta avanzata dal collega Ichino, oltre che da rappresentanti di altri gruppi, mirava all'approvazione di una legge-quadro che regolasse la vita di tutte le Casse professionali e nel contempo al recepimento di alcune strutture adottate dalle Casse già modificate. Questa a me pare la strada più corretta da seguire. Bisogna evitare modifiche settoriali introdotte surrettiziamente nel momento in cui si discute semplicemente dell'interpretazione autentica di alcuni articoli senza che vi fosse l'intenzione di rivedere gli indirizzi generali in-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

formatori del regime delle Casse professionali.

Per spiegare meglio che non è possibile oggi procedere a modifiche di indrizzi farò un esempio: relativamente all'articolo 2 si propone di modificare il periodo di riferimento - 10 anni anziché 15 -; faccio notare che in tutte le Casse professionali è in corso un dibattito teso alla ricerca di un diverso sistema di riferimento, dal momento che nessuno dei due periodi proposti soddisfa tutti, tant'è che alcuni propongono di prendere come base ai fini del calcolo tutto il periodo contributivo dell'attività lavorativa dei singoli professionisti. È evidente, quindi, che si tratta di un argomento estremamente complesso e delicato e che pertanto deve essere affrontato in maniera uniforme per tutte le Casse, previa una consultazione delle stesse.

Alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, sarebbe probabilmente opportuno rinviare alla prossima seduta la trattazione dei provvedimenti all'ordine del giorno. A prescindere da questo, insisto affinché ci si attenga allo spirito iniziale degli stessi che - ripeto - si limitavano a correggere e ad interpretare autenticamente alcune norme della legge del 1980.

**PRESIDENTE.** Faccio notare ai colleghi che ci troviamo in sede legislativa. Alcuni colleghi hanno preannunciato la presentazione di subemendamenti: in sede di discussione di questi ultimi potremo entrare nel merito dei problemi da essi affrontati.

**FIRENZO MAROLI.** Il mio era un discorso generale e non nel merito in quanto riguardava il sistema di lavoro adottato.

**PRESIDENTE.** Allo stato attuale delle cose noi possiamo passare all'approvazione definitiva - i colleghi ricorderanno che nella seduta precedente le votazioni erano state tutte in linea di principio in attesa del parere delle Commissioni I e V - dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti. Per quel che riguarda i subemendamenti preannunziati al-

l'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, ove venissero accolti dovrebbero essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali. Nel caso in cui venissero respinti o ritirati potremmo anche concludere l'iter del provvedimento n. 2706 che era stato assunto come testo base per la discussione degli articoli. In questo senso l'onorevole Ricci ha chiesto la parola. Direi, comunque, di concludere velocemente questa fase di prediscussione, in modo da passare al merito degli articoli.

**RAIMONDO RICCI, Relatore per la IV Commissione.** Credo che esigenza primaria sia quella di una rapida approvazione del provvedimento in esame, particolarmente sollecitato dalla categoria interessata, soprattutto per la necessità di mettere a regime la Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, cosa che non può avvenire in modo compiuto senza l'approvazione degli emendamenti presentati. Proprio in considerazione dell'urgenza del provvedimento, se si ritiene che oggi vi siano le condizioni per portare a compimento l'iter, sono disposto a ritirare il mio subemendamento, non senza prendere atto, però, che il tenore del medesimo è condiviso da tutti i gruppi. Dichiaro, altresì, di accedere alla proposta di inserire la norma in esso specificata come norma di carattere generale della leggequadro che riguarderà tutte le Casse. Mi rendo conto che questo potrebbe creare disfunzioni dal punto di vista del funzionamento della Cassa in questione, ma è certo che questo inconveniente è di minore rilevanza rispetto al rischio di uno slittamento dell'approvazione di questa proposta di legge a favore della quale si è espressa la numerosissima categoria degli avvocati e dei procuratori.

Concludendo, riconfermo la disposizione a ritirare il mio subemendamento e a riproporlo nella sede più organica cui il collega Maroli si è riferito.

**ENEA PICCINELLI, Relatore per la XIII Commissione.** Concordo con le osservazioni testé espresse dall'onorevole Ricci

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

e desidero anch'io sottolineare l'opportunità e l'urgenza di portare a compimento l'iter di questo provvedimento che ha incontrato non poche difficoltà e subito non pochi ritardi. Ed è anche vero che viva è l'attesa della categoria, anche per il nutrito contenzioso che mette in difficoltà la Cassa stessa. D'altro canto, desidero far rilevare che ci troviamo di fronte non solo l'emendamento Ricci, ma anche altri cinque emendamenti; ma ciò dovrà ugualmente consentirci di definire la questione degli avvocati e dei professori universitari e di ribadire quindi l'impegno di portare, questa mattina, a compimento l'iter della proposta di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'approvazione in via definitiva degli articoli e degli emendamenti, approvati in via di principio nella seduta precedente.

Poiché all'articolo 1 della proposta di legge n. 2706, assunta come testo-base, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

Il settimo comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità del-

la pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti alla cassa dal 1952, il limite di 40 anni di età compiuti al momento dell'iscrizione, richiesto per il diritto alla pensione di reversibilità, è riferito all'età di iscrizione all'albo professionale ».

Ricordo che nella seduta del 24 giugno 1982, i relatori presentarono un emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3. Per chiarezza, ne do nuovamente lettura:

*Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:*

#### ART. 2.

Alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

Nel secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

« La misura della pensione non può comunque essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione ».

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

« Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:

a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenni, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tenere conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2 ».

Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianità maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso ».

Il quarto comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età anche se l'iscrizione

era cessata al momento del decesso purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

Nel terzo comma dell'articolo 10 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente.

Nel quarto comma dell'articolo 10 le parole « il contributo » sono sostituite con le parole « il contributo minimo ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

Nel quarto comma dell'articolo 11, le parole: « dall'articolo 13, primo comma », sono sostituite con le parole: « dall'articolo 13, secondo comma ».

Nell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Nel primo comma dell'articolo 12, dopo le parole: « Capitale liquido », sono aggiunte le parole: « ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ».

Il quarto comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Ai fini di cui ai due commi precedenti, si applica il terzo comma dell'articolo 13.

Nel quarto comma dell'articolo 2, dopo le parole: « del Parlamento », sono aggiunte le parole: « nazionale o europeo »,

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

ed alle parole: « Essi possono supplire », sono sostituite le parole: « Essi, per il medesimo periodo, possono supplire ».

Nel quinto comma dell'articolo 23 le parole: « ai sensi dell'articolo 18, quinto comma », sono sostituite con le parole: « ai sensi dell'articolo 18, sesto comma ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 26 le parole: « con le rivalutazioni intervenute » sono sostituite con le parole: « con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

Nell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al quarto comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge.

Nel primo comma dell'articolo 27 le parole: « ai sensi dell'articolo 15 », sono sostituite con le parole: « ai sensi dell'articolo 16 ».

Nel primo comma dell'articolo 28 le parole: « entro l'anno solare successivo », sono sostituite con le parole: « entro il secondo anno solare successivo ».

Nel secondo comma dell'articolo 28 le parole: « l'articolo 2, quinto comma, lettera b) », sono sostituite con le parole: « all'articolo 2, ottavo comma ».

Il terzo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, enaro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzia-

nità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire 450.000. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980.

A questo emendamento, approvato in via di massima, gli onorevoli Ricci ed Ichino hanno presentato il seguente subemendamento:

*Dopo la modifica relativa al quarto comma dell'articolo 22 inserire la seguente:*

Dopo il sesto comma dell'articolo 22 è inserito il seguente:

« L'iscrizione alla Cassa è altresì facoltativa per gli avvocati e i procuratori iscritti a forme di previdenza obbligatorie in quanto titolari di un rapporto di pubblico impiego. Se l'interessato opta per la non iscrizione, egli è comunque tenuto al versamento alla Cassa del contributo soggettivo di cui all'articolo 10 nella misura del 3 per cento sul reddito professionale netto. In tal caso il contributo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 10 è ridotto a lire 200.000 ».

RAIMONDO RICCI, *Relatore per la IV Commissione*. Per le motivazioni già espresse, cioè per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del provvedimento, dichiaro di ritirare il subemendamento di cui il Presidente ha testé dato lettura. Chiedo, peraltro, che si prenda atto della validità del merito della modifica che era stata proposta.

FIorenzo MAROLI. Invito i relatori, presentatori dell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, ad eliminare, dall'articolo 2, la parte relativa alle modifiche del sistema di calcolo delle pensioni. Infatti, il riferimento ai dieci redditi professionali dichiarati e ai quindici anni solari, creerebbe ingiustizie nei confronti di altre categorie. La filosofia di questo e di altri provvedimenti è ispirata al conseguimento di una normativa unica che raccolga le istanze di tutti i professionisti interessati, senza cioè creare discriminazioni.

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marte Ferrari ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento dei relatori, interamente sostitutivo degli articoli 2 e 3:

*Nell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, nella modifica apportata al primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 la parola: 30 è sostituita con la parola: 15.*

*Nell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, dopo la modifica relativa al primo comma dell'articolo 2, aggiungere la seguente:*

Nel primo comma dell'articolo 4, lettera b), sopprimere le parole « e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età ».

*Nell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, dopo la modifica relativa al quarto comma dell'articolo 14, aggiungere la seguente:*

Nel secondo comma dell'articolo 21 sostituire la parola « legale » con le parole « nella misura prevista dal quarto comma dell'articolo 18 ».

**MARTE FERRARI.** Anch'io ritengo opportuna l'approvazione del provvedimento al nostro esame, pur con le modifiche che ho inteso suggerire con i subemendamenti da me presentati. Con il primo, propongo che i trenta anni di iscrizione obbligatoria e di contribuzione alla Cassa per aver diritto alla pensione siano ridotti a quindici anni. Con un successivo subemendamento propongo la soppressione, nel primo comma dell'articolo 4, lettera b), dell'inciso tendente a fissare l'iscrizione alla Cassa da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

**FIRENZO MAROLI.** Sono contrario all'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 ed ai subemendamenti ad esso presentati perché creano ingiustizie nei confronti di altri professionisti ed introdu-

cono modifiche non valutabili dal punto di vista attuariale: infatti, se mutano i riferimenti, muterà pure la situazione finanziaria.

**ENEA PICCINELLI, Relatore per la XIII Commissione.** Vorrei pregare l'onorevole Marte Ferrari di ritirare i suoi subemendamenti all'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 in quanto, in pratica, comportano un sensibile aumento degli oneri finanziari che quanto meno dovrebbe essere preventivamente calcolato.

In particolare, vorrei far notare al collega Ferrari ed alle Commissioni riunite che è necessario armonizzare le norme che ci accingiamo ad approvare con i principi generali che informano il sistema delle pensioni di invalidità e di vecchiaia. Pertanto, non credo sia possibile far riferimento ad un periodo di 15 anni che non corrisponde a quello generalmente considerato. Nel momento in cui si affronterà la questione della riforma generale del sistema, si potrà prendere in considerazione il problema della ricongiunzione.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Maroli, vorrei far osservare che il problema cui egli ha fatto riferimento è stato dibattuto alcuni mesi fa e che i calcoli attuariali sono stati fatti anche dalla Cassa. La norma che ci accingiamo ad approvare, indubbiamente, rappresenterà un precedente, per cui bisognerà far seguire ad essa una normativa di carattere generale che regoli tutte le altre casse. Quel che conta oggi, però, è approvare il provvedimento.

**PIETRO ICHINO.** Sul terreno della riforma del sistema previdenziale per i liberi professionisti concordo totalmente con quanto detto dal collega Maroli; questi del resto sa bene come sull'argomento non vi siano divergenze sostanziali tra i vari gruppi politici, compreso quello socialista. Tutti, infatti, desideriamo che si arrivi ad un assetto previdenziale omogeneo e capace di sorreggersi da solo.

Desidero precisare, però, che né l'emendamento né il subemendamento pre-

sentati dai relatori prestano il fianco a critiche dal punto di vista attuariale perché i calcoli sono stati verificati dalla Cassa di previdenza forense e non solo da essa. A questo proposito, desidero ricordare che l'orientamento all'allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione è comune a tutte le Casse. Se la preoccupazione dell'onorevole Maroli è quella di non creare differenze di trattamento, vorrei ricordargli che già esistono alcune piccole differenze che, pur se marginali, sono abbastanza rilevanti, più di quella che oggi si vorrebbe introdurre. Indubbiamente esse non rappresentano uno dei punti di maggiore validità delle leggi di riforma delle Casse già approvate in quest'aula. Viceversa, mi pare che l'emendamento dei relatori vada proprio in una direzione nella quale tutti abbiamo detto di volerli muovere.

Per questa ragione credo valga la pena di superare una preoccupazione forse eccessiva riguardo all'omogeneità delle varie discipline. Come ricordava il collega Ricci, quella forense è una Cassa che ha svolto le funzioni di Cassa-pilota rispetto a questi problemi per cui non c'è ragione di evitare, relativamente al periodo di riferimento per le pensioni, che tale Cassa batta una strada che poi potrà essere battuta anche dalle altre.

Invito, pertanto, il collega Maroli a rivedere le sue riserve e ad aderire alle proposte di modifica dei relatori.

RAIMONDO RICCI, *Relatore per la IV Commissione*. Sarò brevissimo perché concordo pienamente con quanto detto dal correlatore, onorevole Piccinelli, e dal collega Ichino. Ritengo, quindi, anch'io che gli emendamenti presentati dal collega Ferrari e l'invito dell'onorevole Maroli a cassare la parte del provvedimento relativa agli anni di riferimento non debbano essere accolti. È già stato posto in evidenza come si tratti di scelte — quelle assunte dal provvedimento in discussione — ampiamente verificate anche con la Cassa forense e come esse si muovano seguendo gli orientamenti generalmente assunti dalle altre Casse professionali.

Rendendomi conto della necessità di approvare rapidamente la legge, ho voluto dare il mio contributo in questo senso ritirando il subemendamento riguardante i professori universitari e i docenti di diritto: mi auguro che anche gli altri colleghi vogliano fare altrettanto.

LUIGI DINO FELISETTI. Voterò a favore dell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 della proposta di legge numero 2706 e contro i subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Ferrari mirante a sostituire nell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 la parola « 30 » con l'altra « 15 », contrari i relatori.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Ferrari aggiuntivo di un comma all'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, da collocare dopo la modifica relativa al primo comma dell'articolo 2, contrari i relatori.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo subemendamento Ferrari aggiuntivo di un comma all'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, da collocarsi dopo la modifica relativa al quarto comma dell'articolo 14, contrari i relatori.

(È respinto).

MARTE FERRARI. Noi riteniamo, come, del resto, abbiamo già detto in precedenza, che sarebbe stato giusto apporre all'articolo le modifiche da noi proposte. È fuor di dubbio che anche nel testo predisposto dai relatori ritroviamo le nostre proposte di miglioramento della normativa forense, però riteniamo che i problemi da noi sottolineati non possono essere messi da parte, poiché rappresentano un fatto importante se si vuole assicurare il diritto alla pensione, non solo in termini teorici, ma anche pratici, agli avvocati che rientrano nella legge in esame.



VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

Pur con queste osservazioni, esprimo, comunque, il voto favorevole del gruppo socialista.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento dei relatori interamente sostitutivo degli articoli 2 e 3.

*(È approvato).*

I relatori, onorevoli Ricci e Piccinelli, hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

**ART. 3.**

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.

**ART. 4.**

L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

**ART. 5.**

La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Pongo in votazione in via definitiva il primo articolo aggiuntivo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in via definitiva il secondo articolo aggiuntivo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in via definitiva il terzo articolo aggiuntivo.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Ichino, Maroli e Sabbatini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 5-bis.**

La facoltà di riscatto di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, richiamata dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, può essere esercitata per il periodo massimo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, nonché degli anni di pratica professionale, in misura non superiore a tre, alle condizioni ivi previste.

**PIETRO ICHINO.** Lo ritiro, signor presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maroli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 5-ter.**

Nel quinto comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, alla terz'ultima riga, sopprimere le parole: e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Sabbatini e De Cataldo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 5-quater.**

Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 set-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1983

tembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica.

PIETRO ICHINO. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in via definitiva.

(È approvato).

I relatori, onorevoli Ricci e Piccinelli, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(È approvato).

I relatori, onorevoli Ricci e Piccinelli, hanno proposto il seguente nuovo titolo: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PIETRO ICHINO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ichino ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense » (2706):

Presenti e votanti . . . .	47
Maggioranza . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	4

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alberini, Balzamo, Bianchi, Boffardi, Bottari, Cantelmi, Carlotto, Casini, Castelli Migali, Cavigliasso, Cristofori, Di Vagno, Felisetti, Ferrari Marte, Fracchia, Francese, Frasnelli, Furia, Gandolfi, Garocchio, Gianni, Granati Caruso, Ichino, Lombardo, Mancini, Mannuzzu, Maroli, Migliorini, Mondino, Onorato, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Ramella, Ricci, Rosolen, Salvatore, Salvatore, Sospiri, Torri, Violante, Viscardi e Zoppetti.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA